

## **IL TECNICO DIPLOMATO NON È SUBORDINATO AL LAUREATO**

### **Sentenza TAR della Sardegna n. 1364 del 28 maggio 2010**

Respinto al mittente il principio di subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. E rivendicata, nello stesso tempo, la competenza del perito industriale alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

La vicenda prende il via da un ricorso presentato da due società che avevano perso una gara di appalto pubblico per i servizi di illuminazione pubblica per un piccolo comune della regione Sardegna. Una sconfitta ingiustificata per le due imprese che, tra gli altri motivi, avevano evidenziato la assoluta mancanza di competenza professionale alla progettazione del perito industriale. Ed è proprio qui che interviene la magistratura che, accogliendo le argomentazioni del Cnpi intervenuto ad opponendum, sottolinea con forza un principio: in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica la competenza professionale del perito industriale è «propria». Ma non solo competenze, perché con la sentenza la Prima Sezione del Tar Sardegna, ha affermato un'altra importante regola: non esiste subordinazione del tecnico diplomato sul laureato. In pratica «a prescindere dalla competenza professionale propria del perito industriale in materia di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, si evidenzia che, nel caso di specie, il progetto definitivo ed esecutivo, è stato redatto da un gruppo di lavoro “misto” a capo del quale vi è il progettista responsabile, perito industriale, ma all'interno di esso figurano specifiche figure professionali». Inoltre, dal progetto esecutivo risulta che le relazioni di calcolo dei basamenti dei pali per illuminazione pubblica è stato specificamente redatto da un ingegnere. Non ha alcun fondamento, quindi, la censura proposta che parla di sconfinamento delle competenze dei periti industriali perché, nel caso in esame, il contributo delle diverse professionalità nel gruppo di lavoro misto non può esser messa in discussione. Nel caso specifico, dicono i magistrati del tribunale regionale, la progettazione esecutiva dell'impianto di illuminazione è stata eseguita dal perito industriale, progettista responsabile del gruppo misto di professionisti, all'interno del quale figurano specifiche figure professionali specialistiche (due ingegneri e tre periti industriali, oltre cinque collaboratori). E questo porta con sé un altro principio fondamentale: è legittimo e incontrovertito che il perito industriale sia responsabile di un gruppo di lavoro misto, costituito da progettisti ingegneri, professionisti con titolo di studio di livello superiore, in quanto ognuno specificamente abilitato all'attività di progetto da esso eseguita in ordine all'affidamento pubblico delle opere da realizzare. Di conseguenza, è affermata la possibilità che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva possa essere svolta previa la collaborazione «in subordinazione» di un professionista ingegnere, in un gruppo misto di figure professionali specifiche, rispetto al progettista responsabile, che sia perito industriale.

### **COMPETENZE PROFESSIONALI - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI - COMPETENZA DEI PERITI INDUSTRIALI - ANCHE PERCHÉ LA PROGETTAZIONE DI OPERE EDILIZIE ACCESSORIE (PLINTI IN CEMENTO) È STATA FIRMATA DA UN INGEGNERE FATTO**

Con separati ricorsi dinanzi al Tar Sardegna, la società Citelum e la società Gemma, rispettivamente classificate al quarto ed al secondo posto della graduatoria all'esito della gara per l'affidamento da parte del Comune di Quartu Sant'Elena della gestione ventennale del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale, hanno impugnato l'aggiudicazione al R.T.I. Smail – Aristeia .

La Citelum ha contestato l'ammissione della prima graduata per l'incompetenza del tecnico sottoscrittore del progetto, perito industriale, a redigere progetti comprensivi di opere ingegneristiche, la mancanza in capo ad Aristeia, mandante, della qualificazione idonea alla gestione degli impianti nonché del requisito tecnico di ammissione consistente nell'aver già gestito almeno 500 punti luce; della seconda graduata Gemmo , per essere state emesse due sentenze di condanna nei confronti di istitore cessato e poi deceduto nel triennio anteriore all'indizione della gara e per assenza del requisito tecnico di ammissione; della terza graduata IT- Cofathec per assenza della certificazione di qualità e di qualificazione SOA adeguata; ha poi obiettato la non conformità dell'offerta economica sia di Smail Aristeia che di ItCofathec ai criteri espressi nel bando.

Ha proposto ricorso incidentale la società Gemmo sostenendo la necessità di esclusione della ricorrente

La Gemmo, con il proprio ricorso principale, ha contestato l'ammissione della aggiudicataria per violazione dell'art. 23 bis della legge 6.8.2008 n. 133 , per insufficienza della dichiarazione di moralità nei confronti di rappresentanti della Smail cessati nel triennio, per mancanza di misure di dissociazione nei confronti dell'ex rappresentante legale di Aristeia, per inidoneità della sottoscrizione del progetto da parte di perito industriale, per mancanza dei requisiti tecnici di ammissione e per inidoneità dell'offerta economica.

Ha proposto ricorso incidentale la società Aristeia assumendo l'insufficienza del contratto di avvalimento utilizzato da Gemmo per comprovare il requisito tecnico, l'assenza di dichiarazione di moralità di otto procuratori speciali e di un istitore cessato nel triennio.

Oltre al Comune resistente ed alla controinteressata, si sono costituiti in giudizio intervenendo ad opponendum il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed il progettista per sostenere la sufficienza del titolo professionale ai fini della redazione del progetto.

Il Tar Sardegna, riuniti i ricorsi, ha respinto sia il ricorso incidentale di Gemmo, sia quello principale di Citelum, quest'ultimo per infondatezza delle censure rivolte contro l'ammissione dell'aggiudicataria e per carenza di interesse quanto ai motivi rivolti contro l'ammissione delle altre imprese che la precedevano in graduatoria. Ha poi accolto il ricorso incidentale di Smail Aristeia per genericità ed indefinitezza del contratto di avvalimento presentato da Gemmo e per mancata presentazione delle dichiarazioni di moralità da parte di procuratori speciali e dichiarato improcedibile il ricorso di quest'ultima.